

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del Personale della Scuola

Roma, li 23.02.2004

C.M. 24  
Prot. 76/N/2004

Alle Direzioni Scolastiche Regionali  
Loro Sedi  
Ai Centri Servizi Amministrativi  
Loro Sedi  
Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
Bolzano  
Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
Trento  
All'Intendenza Scolastica per  
la Scuola in Lingua Tedesca  
Bolzano  
All'Intendenza Scolastica per le  
Scuole delle Località Ladine  
Bolzano  
Alla Regione Autonoma della Valle  
d'Aosta - Assessorato Istruzione e  
Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
Aosta

e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro  
Sede  
Alle Direzioni Generali  
Sede  
All'Ufficio Legislativo  
Sede  
Al Servizio Controllo Interno  
Sede  
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Sede

Oggetto: Comparto-scuola - Art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 e Legge 15 luglio 1950 n. 539  
– Attribuzione benefici economici per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito della pubblicazione del parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale per il Pubblico Impiego - n. 452, emesso nell’Adunanza del 13 dicembre 1999 e richiamato dall’Inpdap – Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici - Ufficio I Normativa – nell’informativa n. 31 del 18.3.2002, continuano a pervenire, per vie formali e non, richieste di chiarimenti, tra le più varie, in ordine al riconoscimento ed alla attribuzione del beneficio indicato in oggetto.

Al fine, pertanto, di dettare una parola, sperabilmente definitiva sulla vicenda, si propone, di seguito, un quadro riassuntivo su tutti gli aspetti connessi alla problematica in argomento.

### **Natura del beneficio**

Il beneficio, prettamente economico, di cui all’art. 44 del R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, inizialmente previsto a favore dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e dei loro congiunti, con la legge 15 luglio 1950 n. 539 venne esteso anche al personale civile e militare dello Stato, mutilato od invalido per fatti di servizio e, ovviamente, ai loro congiunti.

Detto beneficio, definito nella sua dizione iniziale come una “abbreviazione”, agli “effetti del collocamento nei quadri di classificazione” di due o di un anno, secondo che la o le infermità acclerate come dipendenti da fatti di guerra, fossero ascrivibili alle prime sei o alle ultime due delle categorie previste dalla tabella “A” annessa al D.P.R. 20 maggio 1917 n. 876, pone come primo problema, quello di stabilire la natura da riconoscere alla suddetta abbreviazione e, cioè, se l’anzianità da essa derivante operi “sia ai fini giuridici che economici” o solo ai “fini economici”.

Il dilemma è stato sciolto dal Consiglio di Stato che, al riguardo, nel parere n. 1167/93 emesso dalla Sezione Seconda nell’Adunanza del 4 giugno 1997 si è espresso nei seguenti termini:

“La Sezione ritiene, invece, che i benefici in parola operino solo ai fini economici.

Gli stessi sono riconosciuti “ agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione” Questi ultimi non coincidono, come sostiene il Ministero della Pubblica Istruzione, con l’odierno inquadramento, ma rilevano invece solo ai fini stipendiali, come si evince da una interpretazione sistematica del citato art. 44 – Il precedente art. 43 parla espressamente di quadri di classificazione “degli stipendi”. Il R.D. 1290 del 1922 è rubricato “Tabelle degli stipendi”. Inoltre, anche successivi benefici simili a quello in commento, sono stati riconosciuti ai soli fini economici (vedasi art. 1 Legge 24 maggio 1970 n. 336).

Si deve perciò concludere nel senso che il beneficio di cui all’art. 44 del R.D. 1290 del 1922 operi ai soli fini economici (in tal senso C.d.S. I, par. 13 dicembre 1976 n. 2401/1973, secondo cui il beneficio previsto dall’art. 44 in esame consiste nell’attribuzione di una maggiore anzianità utile ai fini degli aumenti periodici di stipendio e non invece nel computo di due anni di carriera fittizia o convenzionale, con anticipato passaggio alle carriere superiori, - C.G.A.S. 7 dicembre 1978 n. 276, secondo cui i benefici combattentistici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 non comportano l’attribuzione di una anzianità convenzionale di servizio, valida a tutti gli effetti anche per la progressione di carriera, bensì soltanto l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici di stipendio - C.d.S. VI 31 dicembre 1986 n. 951 secondo cui “il beneficio di cui all’art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290 relativo alla valutazione delle ricompense al valor militare non ha incidenza sull’anzianità utile, ma unicamente ai fini degli aumenti periodici di stipendio, essendo esso previsto come semplice abbreviazione e, cioè, come servizio fittizio, ai fini di incrementi puramente economici. Tale beneficio non è applicabile, perciò, ai fini della progressione nelle classi

di stipendio di cui al D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271, costituendo esse incrementi stipendiali per servizi effettivamente espletati).

-----

Tanto premesso, si deve ritenere che il beneficio in questione venga a sostanzarsi nell'attribuzione dell'importo di uno scatto biennale o del 50% di esso.

In ordine alla suddetta attribuzione, notevoli perplessità erano sorte in occasione del passaggio dal previgente sistema della progressione di carriera articolata per classi e scatti di anzianità, sul quale il beneficio in argomento era conformato, al nuovo sistema fondato sul salario individuale di anzianità e, per quanto concerne il personale del comparto scuola, al sistema delle nuove posizioni stipendiali previste dal C.C.N.L. 4.8.1995 (nel quale non ha più trovato applicazione l'automatismo degli scatti biennali) caratterizzato, fra l'altro, da una marcata delegificazione.

Ai dubbi relativi sia alla possibilità di riconoscere il beneficio di cui trattasi anche nei nuovi sistemi retributivi sia sulle modalità con le quali attribuirlo ha posto termine il Consiglio di Stato che, nel parere n. 742/92 espresso dalla Sezione Prima - Adunanza Generale del 17 maggio 1993, in merito al primo punto ha così precisato: "La delegificazione ha interessato solo il trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici in conseguenza del servizio reso (cioè nell'ottica del sunallagma che unisce le due prestazioni fondamentali) e non anche i benefici che, nel suddetto trattamento, trovano solo la base di computo e che sono stati valutati dal legislatore nazionale per motivazioni di ordine generale e, comunque, estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro. Da detta premessa discende, come corollario obbligato, che non sarebbe né utile né pertinente la ricerca, sia nell'ambito della legge quadro che del recentissimo Dlvo 7 febbraio 1993 n. 29, delle materie per le quali continua ad operare la riserva di legge e di quelle affidate all'accordo sindacale al fine di accertare se i benefici di cui si discute rientrano nelle competenze dell'uno o dell'altro strumento – giacché le materie oggetto delle leggi sono comunque attinenti al rapporto di lavoro in senso stretto e quindi necessariamente non comprendono i benefici di cui si discute.

D'altro canto questi ultimi, riflettendo scelte di ordine generale del Legislatore nazionale, non possono essere affidati per l'an, il quantum e il quomodo – alle valutazioni inevitabilmente settoriali del legislatore del singolo comparto di contrattazione collettiva, ma implicano una disciplina uniforme per l'intero settore del pubblico impiego".

In ordine, poi, al secondo dei dubbi sorti nella materia e, cioè, alla ventilata tesi che il venir meno, nei nuovi sistemi retributivi, dell'aumento biennale avesse fatto venir meno anche la possibilità di attribuire il beneficio in argomento il Consiglio di Stato, sempre con il parere dianzi citato, così si è espresso "La rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità di servizio, non implica la impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti.

Se le leggi del 1950 e del 1970 (quest'ultima con riferimento ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336) hanno fatto richiamo allo scatto al fine di giustificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente invalido o ex combattente doveva essere incrementato rispetto a quello del pari qualifica, nulla impedisce, in linea di principio che il suddetto incremento continui ad essere accordato nella identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Né sussistono difficoltà operative

trattandosi di calcolare l'aumento stipendiale sulla retribuzione di livello e di trasferire poi, **ratione materiae**, detta maggiorazione sulla retribuzione individuale di anzianità (cioè sulla parte del trattamento stipendiale complessivo costituita dal complesso delle classi e degli scatti che ciascun soggetto ha maturato e che serve a differenziare, nell'ambito dell'unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascun dipendente a seconda dell'anzianità di servizio posseduta”.

Ed ancora:

“Non sembra neppure che un serio ostacolo alla soluzione in via amministrativa del problema possa ravvisarsi nella impossibilità, rappresentata dal Ministero del Tesoro, di procedere nel nuovo sistema retributivo al riassorbimento dello scatto anticipato, per l'automatismo nella progressione economica che quest'ultimo presupporrebbe. Ed invero, a prescindere dal fatto che gli scatti anticipati di cui si discute non sono da riassorbire, sta di fatto che il riassorbimento (ove dovuto), può essere legittimamente operato sugli incrementi della retribuzione individuale di anzianità stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti successivamente.

-----

L'ulteriore problema sorto in materia ha avuto come oggetto il “riassorbimento” del beneficio in questione, riassorbimento che, ritenuto non dovuto, come affermato dal Consiglio di Stato nel precitato parere 742/92, venne viceversa considerato applicabile ed obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992 n. 498 nella quale, all'art. 4 – comma 5, con valore di “disposizione di interpretazione autentica” il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 venne ritenuto “riassorbibile” e, a seguito di ciò venne sostenuto che, per il criterio analogico, dovesse ritenersi tale e, cioè, riassorbibile anche il beneficio di cui all'art. 44 del R.D. 1290/1922.

Nuovamente chiamato in causa sulla vicenda, il Consiglio di Stato, con il parere 1167/97, già menzionato in premessa, è stato invece di avviso contrario, così esprimendosi: “Sul secondo quesito la Sezione concorda con il Ministero richiedente, in ordine alla non riassorbibilità del beneficio in parola, atteso che non essendo la riassorbibilità espressamente precisata, deve ritenersi che la “ratio legis” sia nel senso del carattere duraturo e permanente del beneficio stesso (nel senso della non riassorbibilità, sia pure incidentale, vedasi C.d.S. - A.G. 17 maggio 1993 n. 46).

Né rileva che un beneficio simile sia stato, con legge di interpretazione autentica, espressamente dichiarato riassorbibile (in particolare quello previsto dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n.336 che è stato dichiarato riassorbibile dalla legge 23 dicembre 1992 n. 498), perché le norme in materia di beneficio vanno considerate di stretta interpretazione, e non suscettibili di estensione analogica.

----

Alla luce, pertanto, di quanto fin qui riportato, deve ritenersi pacifico che:

- a) l'attribuzione del beneficio in argomento è possibile e dovuto anche nei sistemi retributivi in cui più non sussiste la progressione economica per scatti biennali.
- b) la quantificazione del beneficio deve essere effettuata con riferimento al valore economico dello scatto, per come regolamentato nel sistema retributivo in cui era previsto e, ovviamente, né può superare detto valore.
- c) il beneficio in argomento non è riassorbibile e, conseguentemente, per il fatto di non essere correlato ad una determinata anzianità, il corrispondente valore economico deve essere portato

sempre in aggiunta alle posizioni stipendiali conseguite da ciascun interessato per motivi di anzianità. (vedasi anche, nello stesso senso, C.M. n. 397 prot. 582 del 25 settembre 1998).

### **Misura del beneficio**

Per molto tempo, pur se in forza di quanto riportato nel punto precedente non si riteneva più discutibile che il beneficio di cui all'art. 44 del R.D. 1290/1922 dovesse essere rapportato al valore dello scatto biennale del previgente sistema stipendiale e, cioè, pari al 2,50%, nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato riportate nel precitato parere n. 742/92, tesi contrastanti venivano sostenute su quella che doveva essere la base di calcolo sulla quale applicare la maggiorazione percentuale del 2,50% e, cioè, in sostanza se la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) dovesse entrare o meno in detta base.

Il Consiglio di Stato, su impulso del Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – è tornato nuovamente sulla questione e, con il parere n. 452 emesso dalla Sezione III - Commissione Speciale Pubblico Impiego - nell'Adunanza del 13 dicembre 1999, così si è pronunciato:

“Il beneficio in esame, infatti, si traduce in una maggiorazione retributiva del 2,50% per ogni biennio, analoga agli aumenti biennali di stipendio.

Questi ultimi erano ragguagliati, nel sistema delle qualifiche gerarchiche, alla misura iniziale dello stipendio (art. 1 – comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), ed invece, nel sistema delle qualifiche funzionali, alla classe di stipendio in godimento (art. 24 – comma 3 legge 11 luglio 1980 n. 312) ovvero all'ultima classe di stipendio ( art. 3 – comma 2 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344).

La retribuzione individuale di anzianità, introdotta per il personale dei Ministeri dall'art. 47 D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, inserito nell'art. 13, D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494, e consistente nel valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, ha per la sua stessa struttura, natura retributiva, come ritenuto anche dalla Corte dei Conti – Sez. Contr. 13 novembre 1996 n. 146/96.

Ne consegue che dovendo applicare un beneficio conformato come aumento biennale di stipendio alla nuova struttura della retribuzione articolata, tra l'altro, in stipendio tabellare e retribuzione individuale di anzianità, la base retributiva con cui misurare il beneficio deve comprendere anche quest'ultima, che ha natura retributiva, senza che ormai alcuna prescrizione normativa o contrattuale vincoli la commisurazione dell'aumento biennale di stipendio alla misura iniziale dello stesso!

-----

Posto quanto sopra per ciò che concerne il personale del comparto Ministeri, non vi è dubbio che il medesimo criterio sia da applicare anche nei confronti del personale del comparto-scuola cui, conseguentemente, il beneficio va attribuito rapportandolo allo stipendio effettivamente in godimento, quale che sia la posizione stipendiale (gradone) in cui l'interessato trovasi e non già, come da alcuni ritenuto, sullo stipendio iniziale della carriera di appartenenza.

### **Decorrenza del beneficio**

Particolare valenza assume, in tutta la procedura, l'individuazione del “dies a quo” da cui riconoscere ed attribuire il beneficio in argomento.

Venuto meno, infatti, il condizionamento di una preordinata concessione di equo indennizzo o pensione privilegiata, come richiesto in passato dalla Corte dei Conti, si è posto il problema di individuare il momento genetico del diritto e le eventuali condizioni per attribuirlo.

Anche su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato che, nel parere n. 335 emesso dalla Sezione II – Commissione Speciale Pubblico Impiego del 20 novembre 1995, ha preliminarmente osservato come “il trattamento degli invalidi per servizio, peraltro, non è disciplinato soltanto da quest’ultima disposizione (art. 44 R.D.1290/1922), ma anche e principalmente dalla legge 539/50, il cui articolo è formulato diversamente da detto art. 44. Esso indica infatti come presupposto per la fruizione del beneficio la “ascrivibilità” della infermità e non già che detta infermità sia già stata ascritta.

Questa diversità di formulazione è stata rilevata dal Consiglio di Stato in Adunanza Generale che, nel parere 742/92 cit – è giunto a conclusioni difformi dalla “Sezione Controllo Stato” della Corte dei Conti ritenendo che nell’area dei benefici vari dell’art. 2 della legge 539/50 non sono compresi soltanto gli invalidi che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata o all’equo indennizzo, ma anche quelli che, essendo stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della loro infermità, hanno acquisito titolo alla iscrizione ad una delle categorie indicate nella Tab. A allegata alla Legge 313/68 cit. ancorché non sia stato ancora iniziato o portato a termine il procedimento di pensione o di equo indennizzo”

Ed ancora

“ In proposito deve essere tenuto presente che la pronuncia della Commissione Medica Ospedaliera – C.M.O – in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha carattere definitivo e che la indicazione della “ascrivibilità” pur non obbligando il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie – C.P.P.O. – ad esprimere un parere conforme, è parte necessaria del parere della C.M.O.

La materia è regolata dall’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987, n. 487, convertito con modifiche in legge 20 novembre 1987, n. 472 che, dopo aver dichiarato definitivi i giudizi avanti indicati, “fa salvo il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate ed Ordinarie, di cui all’art. 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo”.

Detta norma ha posto fine alla commistione tra il procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e quello di concessione della pensione privilegiata o di equo indennizzo, commistione creatasi a causa delle discordanti interpretazioni intervenute in sede di applicazione delle norme del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza degli statali, particolarmente dell’art. 177 di detto D.P.R. che prevedeva l’intervento del C.P.P.O. qualora dovesse comunque essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

L’autonomia dei due procedimenti è ora facilmente rilevabile anche dal D.P.R. n. 349/94 cit.

L’art. 7 del D.P.R. n. 349/94 stabilisce infatti che, nei casi in cui debba essere accertata soltanto la dipendenza da causa di servizio di una infermità, anche se ha prodotto una menomazione, il verbale della Commissione Medico Ospedaliera deve essere trasmesso all’Amministrazione entro venticinque giorni dalla visita medica senza intervento del C.P.P.O. e l’Amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento.

La capacità di produrre autonomi effetti, tipica di ognuno dei due procedimenti, si rileva inoltre dalla considerazione che la modifica della categoria cui ascrivere la lesione, risultante dal parere del C.P.P.O. ovvero (salvo l’esercizio del potere di autotutela) il diniego di pensione o di equo indennizzo non impediscono alle determinazioni di riconoscimento della causa di servizio, qualora contengano la indicazione della “ascrivibilità” della infermità ad una delle categorie

previste dalla legge, di avere effetto ad altri fini, quali, ad esempio, il rimborso delle spese di cura, la abbreviazione di anzianità, agevolazioni nell'utilizzazione in servizio etc..

Non vi è pertanto motivo per subordinare la attribuzione dei benefici ex legge n. 539/50 all'esito di due procedimenti.

In questa cornice va tenuto presente, in primo luogo, che il beneficio previsto dall'art. 44 R.D. n. 1290/1922 deriva direttamente dalla legge, senza spazi per l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione o di scelte da parte degli interessati.

Il provvedimento può essere quindi adottato anche di ufficio, semprechè sia intervenuta la valutazione della "ascrivibilità" della invalidità ad una delle categorie previste dalla legge".

Proseguendo, precisa poi:

"D'altronde il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non comporta soltanto valutazioni di carattere sanitario ma anche sulla meccanica degli incidenti, sulla situazione ambientale, sul comportamento del dipendente etc. e pertanto, come riconosciuto dal Ministero richiedente, ha una funzione costitutiva del rapporto.

E' quindi necessario che, come per l'adozione del provvedimento d'ufficio, anche per la presentazione della domanda il dipendente abbia acquisito il diritto alla abbreviazione di anzianità mediante il riconoscimento della "ascrivibilità" della sua menomazione dipendente da causa di servizio.

Tutto ciò premesso, deve concludersi che, sia che si provveda d'ufficio o a domanda, l'abbreviazione di anzianità non può avere decorrenza anteriore alla dichiarazione di "ascrivibilità" della infermità o della lesione risultanti dal provvedimento con cui l'Amministrazione fa proprio il giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di ascrivibilità, espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera.

La domanda, pertanto, non potrà essere presentata che successivamente al provvedimento avanti indicato ed i suoi effetti non potranno avere decorrenza anteriore alla data di detto provvedimento".

Ulteriore conferma di quanto fin qui esposto, il Consiglio di Stato – Sezione Terza – Commissione Speciale Pubblico Impiego, l'ha fornita nell'Adunanza del 23.6.1997 con il parere n. 379/97 emesso su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

In detto parere il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato le varie tesi espresse e sostenute da alcune Amministrazioni interessate alla questione, ha esplicitato il suo avviso nei seguenti termini:

"Detto accertamento (accertamento della ascrivibilità - n.d.a.) costituisce il presupposto sufficiente, ma anche indispensabile ai fini dell'attribuzione del beneficio.

In questo senso, devono essere disattese le opinioni che individuano la decorrenza del beneficio nel momento in cui la commissione ospedaliera esprime il proprio giudizio o addirittura nel momento in cui l'interessato propone la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Infatti, è comunque necessario un apposito provvedimento dell'amministrazione, di natura costitutiva, diretto a verificare l'esito dell'istruttoria, non limitata a valutazioni di carattere sanitario, ma estesa anche all'accertamento della dinamica degli incidenti, della situazione ambientale, del comportamento del dipendente, alla tempestività dell'istanza e alle altre circostanze comunque influenti sulla pretesa fatta valere dall'interessato.

In questo senso la "definitività" del giudizio medico espresso dalla Commissione ospedaliera, stabilita dall'art. 5 bis, (L. 22 novembre 1987 n. 472 n.d.a.) significa solo che le

valutazioni di ordine strettamente sanitario non sono più suscettibili di revisione, ma non che gli effetti giuridici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prescindono dall'adozione di un apposito provvedimento costitutivo dell'amministrazione.

A maggiore ragione, la necessità di un positivo apprezzamento di tutti i presupposti costitutivi del beneficio dell'abbreviazione dell'anzianità induce a ritenere che non possa considerarsi l'epoca di mera presentazione della domanda.

In definitiva, il beneficio previsto dagli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, va rapportato al momento in cui l'amministrazione, con provvedimento formale, riconosce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio “.

Tale precisazione, peraltro, non è di poco conto ove si consideri che, diversamente da quanto avveniva in passato, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. n.5 del 7 gennaio 2002, l'emanazione del provvedimento formale di “riconoscimento di infermità per causa di servizio” è possibile esclusivamente dopo l'acquisizione del parere del “Comitato per la verifica delle cause di servizio” (vedasi, al riguardo, la C.M. n. 45 prot. 244/N/2003 del 6 maggio 2003), condizione che, com'è ovvio, viene a procrastinare l'inizio della decorrenza di concessione del beneficio di cui trattasi.

### **Domanda e prescrizione**

Per molto tempo si è ritenuto che, trattandosi nella fattispecie in esame, di un beneficio, la relativa attribuzione fosse subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di una apposita istanza in tal senso, istanza da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio.

Di diverso avviso, viceversa, si è mostrato il Consiglio di Stato che, fin dal menzionato parere n. 335/95, pur non trattando ex professo e diffusamente l'aspetto della questione in esame, evidenziò la possibilità di riconoscere il beneficio non già a domanda, bensì d'ufficio.

Tuttavia, poiché al riguardo sussistevano ancora dubbi, con il successivo parere n. 435 emesso dalla Sezione Terza Commissione Speciale Pubblico Impiego nell'Adunanza del 17 maggio 1999, su impulso dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, così ebbe a pronunciarsi:

“ Il primo quesito è il seguente: se il beneficio previsto dall'art. 44 del R.D. n. 1290/22 possa essere attribuito d'ufficio o soltanto a domanda dell'interessato.

Va osservato in proposito che l'art. 44 del R.D. n. 1290/22 designa il contenuto del potere amministrativo con una locuzione vincolante:”Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai Magistrati, ai capi ed insegnanti negli Istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante.... “.

Non soltanto, quindi, la legge designa il potere come assolutamente vincolato, ma non configura alcun onere di iniziativa del dipendente.

Diversamente avviene, invece, nel caso dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 336/70, in cui la fattispecie è strutturata in termini permissivi (“ i dipendenti..... possono chiedere .....”).

Lo stesso vale, ad esempio, per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio (art. 3 D.P.R. 349/94:” l’impiegato..... deve ... presentare domanda scritta all’amministrazione....”).

Ciò persuade che il beneficio è concedibile d’ufficio.

Naturalmente, perché ciò avvenga è necessario che l’amministrazione accerti la ricorrenza delle situazioni che ne costituiscono il presupposto.”

Così chiarito questo aspetto, sicuramente non secondario, il successivo interrogativo ha avuto ad oggetto l’istituto della prescrizione, e la sua applicabilità alla fattispecie “de quo” .

Con il già parere n. 435/99 in esame il Consiglio di Stato ha sciolto anche questo dubbio:

“Il secondo quesito concerne la questione se il diritto al beneficio sia o meno soggetto a prescrizione.

Va premesso che, ai fini della soluzione del quesito, a nulla rileva che il beneficio sia concedibile d’ufficio: la prescrizione decorre, infatti, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2, comma 2 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, modificato dall’art. 2 legge n. 7 agosto 1985 n. 428) ed è interrotta da qualsiasi istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora (art.2, comma 5, R.D.L. n. 295/39 cit.).

L’inerzia che costituisce il fondamento della prescrizione può configurarsi anche se l’obbligo di iniziare il procedimento grava sull’amministrazione, perché essa va riferita non all’iniziativa del procedimento amministrativo, ma all’obbligazione pubblica sottostante, rispetto alla quale il dipendente può essere inerte nel far valere il proprio diritto di credito.

Ciò posto, l’art. 2 R.D.L. n. 295/39 cit. sottopone a prescrizione quinquennale tutti gli assegni fissi (commi 1 e 2) e a prescrizione decennale le indennità “una tantum” e le indennità di licenziamento (comma 3).

Il beneficio in questione consiste, nella dinamica del pubblico impiego, in una maggiorazione del 2,50% per ogni biennio del valore iniziale del livello retribuito proprio della qualifica funzionale posseduta: si risolve, quindi, in una maggiorazione degli assegni fissi.

Ne consegue che il beneficio predetto è soggetto a prescrizione quinquennale” e, quindi, ad una eventuale istanza, lungi dal ritenere una “condicio sine qua non”, dovrà essere riconosciuta semplicemente la funzione di costituire in mora l’Amministrazione, come chiaramente sottolineato dal Consiglio di Stato – Sezione Terza – Commissione Speciale Pubblico Impiego – nel parere n. 452 emesso nell’Adunanza del 13 dicembre 1999.

Quest’ultimo assunto comporta che, ove il provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di servizio sia stato emanato nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro ma, all’interessato, il beneficio sia stato negato per avere egli presentato la relativa domanda dopo la cessazione dal servizio e, cioè, nella posizione di “personale in quiescenza”, il beneficio in questione deve essere comunque riconosciuto (C.d.S. parere 452/99 cit) applicando peraltro, per quanto concerne l’effettiva corresponsione della maggiorazione, la norma relativa alla prescrizione (vedasi anche, nello stesso senso: informativa Inpdap n. 31 del 18 marzo 2002).

Ciò sta sostanzialmente a significare che, mentre il diritto alla pensione ed alla sua giusta misura e, quindi, anche al beneficio in discussione è da ritenersi imprescindibile (vedasi al riguardo: Corte dei Conti – Sezioni Riunite – sentenza n. 10/99/QM – decisa nelle Camere di Consiglio del 27 gennaio e 4 febbraio 1999 e diramata con C.M. n. 220/N/99 del 21 settembre 1999) sono viceversa, da ritenersi “prescrittibili”, come dianzi evidenziato ai sensi del citato art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 225, per come sostituito dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428, le singole rate.

Tale presentandosi la situazione, allo scopo di garantire all'utenza la concreta applicazione del parere in argomento, gli uffici interessati sono invitati a reperire tra i propri atti, i casi concernenti la fattispecie in esame e, cioè quelli in cui, pur avendo gli interessati acquisito il riconoscimento in attività, il conseguente beneficio è stato negato per aver loro presentato la relativa istanza dopo il collocamento a riposo.

A costoro, agli effetti della riliquidazione della pensione, la maggiorazione in cui si sostanzia il beneficio dovrà essere riconosciuta, sul piano giuridico a decorrere dalla cessazione dal servizio, mentre la concreta attribuzione del miglioramento economico dovrà essere riconosciuto secondo le comuni norme della prescrizione attribuendo, ad eventuali domande esclusivamente valenza di atti di messa in mora e di atti interrottivi.

-----

Si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente.

Art.44

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Cosentino